

Liquidazione degli onorari forensi e rito sommario di cognizione: no alla convertibilità

Non vi è convertibilità del rito sommario, come da espressa prescrizione impartita dalla legge delega n. 69 del 2009, art. 54, comma 4, lett. b, n. 2: il divieto di conversione del rito è stabilito anche dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 3, comma 1, per le controversie regolate dal rito sommario di cognizione, e perciò l'eventuale aggiramento del divieto per i (soli) procedimenti di liquidazione degli onorari forensi, sarebbe una ingiustificata eccezione rispetto al modello procedimentale prescelto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, incompatibile con le finalità, perseguite dalla riforma, di riduzione e semplificazione dei riti civili.

Tribunale Sassari, sentenza del 30.04.2019

...omissis...

Con l'atto depositato il 30/12/2014, G.C. citava in giudizio P.B.G. esponendo che con decreto ingiuntivo numero 1066/2014 notificatogli il 14 novembre 2014, questo Tribunale gli aveva ingiunto di pagare in favore dell'avvocato G. la somma di Euro 46.464,14 a titolo di competenze professionali relative a 10 procedure, giudiziali e stragiudiziali, civili e penali, come da altrettante parcelle depositate in sede monitoria e corredate dal parere di congruità del competente ordine forense, oltre spese ulteriori e competenze della fase.

Contestando di dover corrispondere alcunché al G. e ad alcun titolo, sosteneva l'attore di non aver ricevuto da lui alcuna utile prestazione, e di avere al contrario subito grave danno, in relazione al quale spiegava articolata domanda riconvenzionale. In ogni caso asseriva il C. di aver provveduto al pagamento degli onorari sia in contanti sia con assegni, senza pretendere ricevute né fatture, state rapporto fiduciario allora in atto.

Eccepeva comunque l'attore opponente la prescrizione del credito per l'intervenuto decorso del triennio, in relazione a ciascuna delle procedure indicate, ai sensi dell'articolo 2956 del codice civile; salvo che per la causa per separazione, in ordine alla quale contestava la bontà della prestazione ricevuta e spiegava - come detto - domanda riconvenzionale.

Eccepeva poi che il decreto ingiuntivo sarebbe stato emesso in assenza dei requisiti di legge, avendo il consiglio dell'ordine professionale espresso parere di congruità

esclusivamente per la somma di Euro 21.662.

Quanto allora, in particolare, alla causa di separazione dal coniuge S.L.S., esponeva l'attore che nel corso di essa egli, con l'assistenza del convenuto, suo avvocato dell'epoca, avrebbe concluso con i fratelli P. una conciliazione giudiziale in data 26 maggio 2011, così acquistando la piena proprietà dell'immobile di cui al verbale di pari data; ma trattandosi di acquisto avvenuto in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale col coniuge separando, tale acquisto si sarebbe - ingiustamente - verificato anche in capo alla moglie, con gravi ripercussioni quindi sul suo patrimonio, non avendolo il G. avvertito di tali effetti (e la relativa causa di divisione giudiziale dell'immobile sarebbe ancora in corso). Avendo quindi dovuto rinunciare all'intera proprietà dell'immobile, di valore di Euro 500.000, chiedeva quantificarsi il danno da lui ingiustamente subito a causa della mancata informazione da parte del suo avvocato.

Riguardo alla causa contro Auzzas e Dore, asseriva l'attore che l'avvocato G. nemmeno comparirebbe nei verbali di conciliazione con i quali sono state definite le vertenze; riguardo alla causa contro il S.S.F., asseriva l'attore che, esperito l'accertamento tecnico preventivo, l'avvocato G. non si sarebbe poi costituito nel giudizio di merito, essendo così rimasto esso C. privo di difesa in tale sede (essendosi costituito solo tardivamente a ministero di altro difensore, una volta intervenute comunque le decadenze di cui all'articolo 183, sesto comma, del codice di procedura civile); riguardo alla causa contro S.L., asseriva sussistere anche grave negligenza dell'avvocato G., che non lo avrebbe ben consigliato sul comportamento da tenere in sede di interrogatorio formale, non essendo stato quest'ultimo neppure presente all'udienza all'uopo fissata, ed avendo così esso C. fatto ammissioni assolutamente non dovute e poco chiarificanti della realtà e della sua posizione.

Per il resto, l'avvocato G. non avrebbe consigliato neppure l'attore di esercitare l'azione possessore relazione ad uno spoglio della sua località di S., loc. P., subito nell'agosto 2011, pur essendo stato l'avvocato pienamente informato dei fatti ed avendo anzi accompagnato esso attore dai carabinieri per la denuncia penale.

A pagamento delle sue prestazioni, comunque, esso attore avrebbe pure consegnato al convenuto, in conto parcelle, anche due quadri di notevole valore, circa 4/5000 euro ciascuno.

Concludeva pertanto l'attore chiedendo revocarsi l'emesso decreto ingiuntivo ed accogliersi la spiegata domanda riconvenzionale per il risarcimento di ogni danno.

Costituendosi ritualmente in giudizio, il 3 aprile 2015 G.P.B. depositava comparsa di costituzione e risposta con la quale eccepeva preliminarmente l'inammissibilità e comunque l'improcedibilità dell'opposizione ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011, essendo tali controversie regolate dal rito sommario di cognizione, e non dal rito ordinario: con la conseguenza che l'opposizione avrebbe dovuto essere introdotta con ricorso e non con citazione, e comunque entro i termini di legge.

Contestava poi il convenuto di aver ricevuto alcuna somma, assegno o quadro a pagamento delle sue prestazioni, in relazione alle quali richiamava i procedimenti nei quali aveva difeso il C.; si tratterebbe poi di prestazioni anche stragiudiziali, in relazione a tutte le quali egli avrebbe consegnato nota spese sottoscritta dal C. stesso, e ne avrebbe poi infruttuosamente sollecitato - con lettera raccomandata - il pagamento.

Nel merito dei fatti, e riguardo anzitutto alla causa in relazione alla quale era avvenuta

la transazione coi P., sosteneva il convenuto di aver dato ogni opportuno chiarimento all'odierno attore anche riguardo agli effetti dell'acquisto di costanza di comunione dei beni, essendo stata peraltro urgente l'esigenza di definire la relativa pratica e vertenza: con la transazione l'attore avrebbe avuto benefici notevoli, anche in relazione all'impossibilità di nascondere alla moglie - proprietaria 50% di un terreno illegittimamente fino ad allora occupato dal C. - l'intervenuto acquisto anche formale dell'immobile.

In relazione poi alle altre cause di che trattasi, sosteneva il convenuto di aver compiutamente adempiuto a tutti i propri doveri professionali, e di aver anche informato sia il C. sia il collega avvocato che lo aveva sostituito in qualche udienza di tutte le inadempienze da tenersi quelle sedi.

Quanto al mancato esercizio dell'azione possessoria riguardo terreno di Platamona, asseriva il convenuto di non aver ricevuto all'uopo alcun incarico, e comunque di aver avvertito l'attore di ogni possibilità giuridica a ciò inerente.

Quanto ai quadri consegnatigli, si tratterebbe in realtà di uno solo, e datoli a mero titolo di liberalità, poiché il C. avrebbe frequentato lo studio del convenuto quasi ogni giorno, richiedendo continuamente pareri di ogni genere; in ogni caso si tratterebbe di un quadro di valore non superiore ad Euro 1000.

Concludeva pertanto il convenuto chiedendo dichiararsi preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione, facendo istanza di spostamento della prima udienza per chiamare in causa la C.G.I. SPA e la C.G.A. S.p.A. dalle quali pretendeva di essere dipendente da ogni conseguenza pregiudizievole dell'odierno giudizio.

Si costituiva quindi in giudizio anche la G.I. SPA, aderendo anzitutto alla richiesta di dichiarazione di improcedibilità della domanda, non essendo l'azione neppure suscettibile di sanatoria ex articolo 156 c.p.c., poiché l'atto introduttivo non era stato depositato nella cancelleria del giudice entro il termine di legge: il decreto ingiuntivo infatti sarebbe stato notificato il 14 novembre 2014, l'atto di opposizione notificato il 24 dicembre 2014 ed iscritto a ruolo il 30 dicembre successivo, cioè 46 giorni dopo la notifica del decreto stesso.

Assumeva poi, nel merito, la G.I. non sussistere - e non esservi prova alcuna - dell'asserita responsabilità professionale del convenuto G., come nessuna prova vi sarebbe degli asseriti danni; e concludeva pertanto chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione e comunque rigettarla in quanto infondata.

Si costituiva in giudizio anche la G.A. S.p.A., depositando comparsa datata 2 settembre 2015 con la quale svolgeva pur essa analoghe considerazioni in fatto in diritto e chiedeva il rigetto dell'opposizione, non negando la sussistenza del rapporto assicurativo dedotto dal convenuto.

Nel prosieguo del giudizio veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto; e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 10 gennaio 2019 veniva trattenuta sentenza sulle riportate conclusioni, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..

Motivi della decisione

Va preliminarmente dato atto che, come assume lo stesso odierno attore nelle note conclusionali, l'attore per questo giudizio ha revocato l'incarico all'avv. Demartis, e si è costituito quindi in giudizio a sua difesa e in sua sostituzione l'avv. G.S., depositando con comparsa del 4 luglio 2017 con cui si sono contestate le eccezioni di controparte e

- soprattutto - si è insistito solo in alcune delle domande inizialmente proposte, rinunziandosi in particolare all'eccezione di prescrizione.

Rileva poi il giudicante che - come ripete ormai costantemente la S.C. - (v. per tutte sent. Cassazione civile sez. II, 27/02/2019, n.5733) "le controversie di cui all'art. 28 L. n. 794 del 1942, introdotte sia ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., sia in via monitoria, aventi ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali degli avvocati, restano soggetto al rito di cui all'art. 14 D.Lgs. n. 150 del 2011 anche quando i clienti sollevino contestazioni relativamente all'esistenza del rapporto o, in genere, all'an debeatur"; e che comunque (v. per tutte sent. Cassazione civile sez. II, 24/01/2019, n.2045) "a seguito dell'introduzione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, le controversie di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, come sostituito dal citato d.lg., possono essere introdotte con un ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale" disciplinato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 3, 4 e 14, o con il procedimento per decreto ingiuntivo ex artt. 633 c.p.c. e ss. (e l'eventuale opposizione si dovrebbe proporre ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. e ss. e nel relativo procedimento troverebbero applicazione gli artt. 648, 649, 653 e 654 c.p.c.), essendo, invece, esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito di cognizione ordinaria e sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico, di cui agli artt. 702 bis c.p.c. e ss.. Corrispondentemente (v. per tutte sent. Tribunale Milano sez. V, 05/12/2018), deve ritenersi che il rito sommario (collegiale) di cui all'art. 14 D.Lgs. n. 150 del 2011 sia applicabile solo alla liquidazione del compenso per attività giudiziale civile e complementare ad essa; e che si applichi invece alla liquidazione del compenso per attività svolta nel processo penale o amministrativo, o davanti a giudici speciali.

Fatte queste premesse, occorre affrontare la questione relativa alla possibilità, nella fattispecie, di considerare operante la conversione del rito: ed in argomento ritiene il giudicante di dover precisare pure che, in ossequio all'insegnamento della S.C. (che ha approfonditamente valutato tanto la legge previgente quanto quella attuale, e le varie teorie che se il giudizio riguardo ai compensi giudiziali civili viene introdotto con rito ordinario e con atto di citazione (o con atto di citazione in opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dall'avvocato), il Presidente del Tribunale o della Sezione tabellarmente competente deve disporre il mutamento del rito da ordinario in sommario ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, nominare il Giudice relatore e fissare l'udienza di comparizione delle parti innanzi al Collegio per la trattazione. La Suprema Corte ha ritenuto più corretta questa tesi tenendo conto anche della pienezza della cognizione che, secondo la maggioranza della dottrina e la stessa relazione di accompagnamento, sarebbe assicurata da questo procedimento; e tenendo conto anche del rispetto dell'impianto generale del D.Lgs. n. 150 del 2011, in cui la tipologia del rito è il frutto di una decisione legislativa senza possibilità di scelte discrezionali della parte o del giudice. In tal modo è rispettata la ratio che ha guidato il legislatore delegato secondo cui il controllo di concreta compatibilità della singola lite con le forme semplificate del rito, che nel procedimento sommario di cognizione facoltativo di cui agli artt. 702 bis ss. è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice, è sostituito, nel procedimento sommario obbligatorio disciplinato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 3, da una verifica, astratta ed irrevocabile, compiuta a monte dal legislatore sulla base delle caratteristiche riscontrate in alcune specie di controversie che hanno ad oggetto determinate specifiche materie.

Una tale soluzione ha anche evidenti vantaggi di economia processuale e - secondo la S.C. - è pure conforme al principio di conservazione degli atti processuali, evitando (salva la necessaria tempestività dell'azione secondo il rito speciale) la declaratoria di inammissibilità, è espressamente esclusa dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 3, comma 1 nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'art. 702 ter c.p.c., comma 2. Così è

rispettato tutto il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, che disciplina in via diretta soltanto l'ipotesi dell'instaurazione, mediante forme errate, di una controversia che dovrebbe essere trattata secondo uno dei riti semplificati dal D.Lgs. n. 150 del 2011; mentre la disposizione non regola espressamente il caso in cui venga instaurata, mediante uno dei riti semplificati, una controversia che non rientra nell'ambito di applicazione del decreto.

Come ha puntualmente spiegato la S.C., tale soluzione: a) è confermata dal recente intervento delle Sezioni Unite con la sentenza n. 4485 del 2018, col quale esplicitamente si afferma - secondo quanto si è già visto - che la controversia di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, introdotta sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, del anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'"an debeatur"; b) è in linea con quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 26-4-2014 n.65 che, con riferimento alla dedotta violazione dei principi della legge delega, riferita al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 3, comma 1, ed in particolare, all'esclusione della convertibilità del rito sommario, ha rilevato che la norma in esame costituisce immediata applicazione del criterio direttivo di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 54, comma 4, lett. b), n. 2), il quale - nel ricondurre al modello del procedimento sommario quei procedimenti nei quali sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa - afferma che resta "esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario".

Per tutto quanto sopra deve quindi ritenersi che non vi è convertibilità del rito sommario, come da espressa prescrizione impartita dalla legge delega n. 69 del 2009, art. 54, comma 4, lett. b, n. 2: il divieto di conversione del rito è stabilito anche dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 3, comma 1, per le controversie regolate dal rito sommario di cognizione, e perciò l'eventuale aggiramento del divieto per i (soli) procedimenti di liquidazione degli onorari forensi, sarebbe una ingiustificata eccezione rispetto al modello procedimentale prescelto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, incompatibile con le finalità, perseguite dalla riforma, di riduzione e semplificazione dei riti civili (v. sent. cit).

Richiamato tutto quanto sopra, deve pertanto riconoscersi che riguardo ai compensi per le prestazioni giudiziali civili del G. dovrebbe qui, in astratto, disporsi il mutamento del rito da ordinario in sommario ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, nominare il Giudice relatore e fissare l'udienza di comparizione delle parti innanzi al Collegio per la trattazione; ma ciò non è opportuno, né dovuto, in quanto - e comunque - sotto tali aspetti l'opposizione è tardiva, essendo incontestato che il decreto ingiuntivo è stato notificato al C. il 14 novembre 2014, l'atto di opposizione è stato notificato al G. il 24 dicembre 2014 e la causa è stata iscritta a ruolo il 30 dicembre successivo, cioè 46 giorni dopo la notifica del decreto. E - come si è visto - se pure ammissibile, la conversione del rito presuppone comunque il rispetto dei termini inderogabili di legge per l'opposizione.

Con riferimento a ciò l'opposizione va pertanto dichiarata inammissibile in quanto tardiva, restando pure superati gli aspetti problematici della connessione oggettiva e soggettiva (poiché in relazione a tutte le pretese azionate, il G. ha richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo qui opposto). E tale inammissibilità travolge anche la possibilità di esame della domanda riconvenzionale a ciò collegata.

La sorte del decreto ingiuntivo opposto non può essere definita già in questa sede, perché tanto presuppone la decisione su tutta la materia del contendere, compresi i pretesi compensi per le prestazioni extragiudiziali e penali.

Con riferimento invece a questi ultimi, ribadisce il giudice che il rito sommario speciale non è previsto né esperibile, secondo quanto si è detto; e pertanto - dovendosi ricollegare la tempestività dell'opposizione al rito ordinario ed alla notificazione dell'atto di citazione - la domanda è in ciò tempestiva. Occorre quindi provvedere all'istruzione della causa, rimettendola a tal fine sul ruolo, come da dispositivo: le istanze istruttorie sono infatti tempestive.

Sulle spese si provvederà in sede definitiva.

P.Q.M.

Non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza;

- 1) Dichiarare inammissibile l'opposizione, in quanto tardiva, riguardo ai compensi giudiziali civili;
- 2) Dichiarare inammissibile, in relazione a ciò, la spiegata domanda riconvenzionale;
- 3) Disporre la rimessione della causa sul ruolo per il resto, fissando per il prosieguo l'udienza del 15 ottobre 2019;
- 4) Spese al definitivo.

Così deciso in Sassari, il 30 aprile 2019.

Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2019.